PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Rinnovamento della votazione, ed approvazione dei disegni di legge per l'applicazione nelle provincie napoletane e siciliane dell'ordinamento giudiziario.

Omaggi.

Annunzio del deputato Sanna-Sanna d'interpellanze sulla Sardegna — Sono stabilite.

Proposta del deputato Macchi per aggiornamento delle sedute, combattuta dal deputato Massari, ed appoggiata dai deputati Colombani e Plutino, ed approvata.

Proposta del deputato Susani sull'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge per convalidamento del decreto sulla proprietà letteraria nelle provincie napoletane — Osservazioni del deputato Fabricatore, e risposte del relatore Panattoni — Domande ed osservazioni del deputato Mancini, e schiarimenti del ministro per l'agricoltura e commercio — Sono approvati i due primi articoli — Articolo d'aggiunta del deputato Mancini — Parlano i deputati Panattoni, relatore, D'Ayala, Fabricatore, edil ministro suddetto — È approvato — Si approva pure l'articolo 4 — Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze per l'ordinamento delle guardie doganali.

Volazione ed approvazione degli articoli del disegno di legge per il censimento — Si rinvia lo squittinio per mancanza di numero.

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è in seguito approvato.

SECULOCE, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7722. Federici Luigi dottore medico chirurgo, emigrato veneto, chiede di essere riammesso al servizio militare sanitario nell'esercito nazionale, o quanto meno gli sia applicata la legge 30 giugno 1861.

7723. Ferrari cavaliere Francesco, da Piacenza, domanda che il decreto dittatoriale 4 ottobre 1859 abbia pieno effetto a suo riguardo e gli siano restituiti dal Ministero i documenti da lui presentati comprovanti i servizi prestati.

7724. De Rienzo Giovanni, usciere presso il mandamento della città di Bari, propone alcuni provvedimenti tendenti a migliorare la posizione degli uscieri mandamentali.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore fa omaggio di un esemplare degli atti di quel Consiglio, Sessione ordinaria 1861.

Il sindaco di Montoro inferiore fa omaggio di quindici esemplari della deliberazione municipale del 24 prossimo passato settembre intorno all'aggregazione di quel comune alla provincia di Principato Ulteriore.

VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE SULL'OBDINAMENTO GIUDIZIABIO NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione dei due progetti di legge che ieri sera per mancanza di numero legale non fu possibile di condurre a termine. Prego i signori deputati di rispondere chiaramente all'appello di mano in mano che vengono nominati, avvertendo che ciò servirà anche ad accertare la loro presenza.

(Si procede allo squittinio.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge di ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane:

							:	,		214
										212
gi	or	anz	ιa						108	
re	ev	oli							167	
ra	ri				٠.				45	
te	eni	nei	•0						2	
	gi re ra	gior rev rari	 giorana revoli rari .	, . gioranza prevoli . rari		 gioranza	gioranza	gioranza	gioranza	gioranza

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alle leggi di ordinamento giudiziario nella Sicilia:

Pres	enti										214
Vota	nti										212
	Maggioranza								10	8(
	Fav	or	ev	oli					16	39	
	Con	tr	ari						į	14	
	Si a	st	eni	nei	٠0					2	
(La Camera	app	ro	va	.)							

ATTI DIVERSI

PRESIDENTE. Essendo stato prima d'ora presentato un progetto di legge dal deputato Gallozzi, di cui si è già dato lettura alla Camera, domando quando egli intenda di svolgere questa sua proposta.

GALLOZZI, Quando la Camera lo creda.

PRESIDENTE. Allora si metterà all'ordine del giorno, dopo esaurite le materie che ora si trovano poste in discussione.

SANNA-SANNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANNA-SANNA. Desidererei di muovere un'interpellanza al Ministero sopra le condizioni amministrative, giuridiche ed economiche della Sardegna.

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861

Quantunque quest'interpellanza non possa dar luogo, come credo, a lunga discussione, e tanto meno ad una discussione irritante, ciò nonostante mi pare che sarà indispensabile un'intiera seduta, per cui è d'uopo che si fissi un giorno nel quale abbia luogo e il Ministero possa rispondervi.

correction de l'acconsento; però mi sembra che sarebbe regolare che l'onorevole Sanna-Sanna indicasse per sommi capi gli oggetti sui quali intende di domandare spiegazioni al Ministero, come fece l'altro giorno l'onorevole deputato Castelli relativamente alla costituzionalità e legalità della pesca nel lago di Como.

Allora ciascun ministro sarebbe in grado di rispondere in quel giorno che sarà per stabilirsi.

sanna. Sanna. Ho detto che si tratterà delle condizioni amministrative, giuridiche ed economiche della Sardegna; quindi parlerò delle condizioni in cui versano le amministrazioni comunali e provinciali, e l'amministrazione della giustizia nell'isola, senza promuovere speciale discussione sul personale; ed in quanto alle condizioni economich:, tratterò le questioni più rimarchevoli e salienti, che facilmente il Ministero potrà presumere ed immaginare senza d'uopo di specifiche e dettagliate indicazioni.

Mi sembra poi che la Camera possa capire l'importanza e lo scopo di queste interpellanze, poichè è da lungo tempo, cioè da tre anni, che essa non si è più appositamente occupata delle condizioni di quell'isola.

Si tratta di un nuovo Parlamento, e pare conveniente che il Parlamento d'Italia sia informato del vero stato in cui si trovano quelle provincie, onde si possano promuovere i provvedimenti più urgenti ed indispensabili di cui abbisognano.

Del resto, ripeto, non sarà cosa che possa condurre ad una lunga e tanto meno irritante discussione.

correction de la commercio. Niuno certamente ha il diritto di far esprimere più precisamente ai deputato che annunzia un'interpellanza l'oggetto dell'interpellanza istessa.

La Camera valuterà poi, quando sarà il momento della risposta, la mancanza di que' dati i quali non potessero essere forniti, appunto perchè con precisione non era indicato il tema sul quale cadevano le domande.

Quanto a me non ho veruna difficoltà di rispondere il giorno che piacerà alla Camera di fissare.

Voci. Dopo le ferie!

SANGUINETTE. Abbiamo leggi importantissime di finanza a discutere, a votare, perciò io propongo che le interpellanze dell'onorevole Sanna-Sanna siano portate dopo che le leggi sul registro e sul bollo siano state discusse e votate.

SANNA-SANNA. Consento quanto alla legge sul registro, ma non per quella sul bollo.

PRESIDENTE. Si possono portare dopo l'ordine del giorno che è stampato e che è dinanzi agli occhi di tutti i deputati. (Si! si!)

Se non vi sono opposizioni, sarà così stabilito.

Il deputato Macchi ha la parola per una mozione d'ordine.

MACCHE. L'altre giorne l'Assemblea, con intendimento certe assai lodevole, deliberava che, tosto passati i giorni festivi, ci radunassimo di nuovo per attendere ai nostri lavori.

In verità, se questa cosa fosse possibile, io la crederei altamente commendevole, e non sarà certo per me che non si possa fare. Ma poichè si sa quanto sia difficile ottenere che la Camera sia in numero, e poichè si sa eziandio che molti dei nostri colleghi, per ragioni di forza maggiore, sono costretti ad allontanarsi anche oggidi, se si persistesse nella deliberazione dell'altro giorno, mal si provvederebbe alla cosa pubblica, imperocchè assai difficilmente la Camera si troverebbe in numero per deliberare; e, per altra parte, si arrecherebbe danno a tutti quelli che, nella coscienza di fare il proprio dovere, resterebbero qui con defrimento dei proprii affari, e dirò anche degli affari del paese, a cui dobbiamo attendere. Questo mi pare evidente, e pregherei quindi la Camera d'acconsentire a che la proroga delle sedute abbia a durare almeno fino all'indomani del capo d'anno.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi propone che l'aggiornamento delle sedute debba estendersi fino al 2 gennaio. Inclusivamente od esclusivamente?

MACCHI. Inclusivamente.

PRESIDENTE. Così la prima tornata dovrebbe essere, secondo la sua proposta, fissata pel giorno 3 gennaio.

MASSARI. Credo che la Camera debba riflettere che solamente avant'ieri prese una deliberazione in senso contrario. Non so quanto sia decoroso tornare sopra una decisione presa dalla Camera poco fa, ed a grande maggioranza.

COLOMBANI. Il motivo che giustificherebbe la Camera di ritornare sul suo voto è l'esperienza di questa stessa tornata. Noi ci siamo con grandissimo stento trovati in numero. Questo fatto ci ha provato che non possiamo nutrir la speranza di trovarci in numero fra le due feste. La Camera ha quindi motivo di prorogare ai primi dell'anno il termine delle ferie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Macchi.
MACCHI. lo voleva dire la medesima cosa.

A me pare che sia molto meno decoroso il vedere la Camera durare tanta fatica a farsi in numero, che non vederla prorogarsi qualche giorno di più. Abbiamo riconosciuto che molti di noi non possono intervenire alle sedute. Bisogna adunque fare in modo che ciascuno possa provvedere ai propri affari ed a quelli del paese, e per conseguenza non sia obbligato a venire inutilmente alla Camera. Il tempo ha anch'esso un valore; ed è obbligo nostro procurare di non perderlo in inutili convegni, in peggio che inutili aspetative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Plutino. PLUTINO. Noi delle provincie meridionali, che per la

distanza non possiamo avere il piacere di trovarci in seno alle nostre famiglie, desideriamo che questa soddisfazione sia accordata a tutti i nostri colleghi che possono averla (Bravo!); quindi io credo che non si abbia a tenere seduta fino a venerdi, essendo giusto che ai nostri colleghi, meno di noi distanti dai loro domestici focolari, sia data la soddisfazione di passarvi il capo d'anno. (Bene! Bravo!)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Macchi, la quale consiste nell'aggiornamento della Camera fino a tutto il giorno 2 gennaio, per modo che la Camera debba intendersi convocata il giorno 3 gennaio.

(La Camera approva.)

È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge....

SUSANE. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. (Mormorio)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SUSANI. Al numero 5 dell'ordine del giorno trovo portata la discussione sul progetto di legge che convalida il regio decreto riguardante il censimento generale della popolazione del regno. Avendo testè la Camera deliberato che non terrà seduta se non il 3 gennaio, mi pare che troverà giusto che

si metta ora in discussione questa legge, altrimenti ci troveremmo nella condizione di votare sopra un fatto compiuto, cioè in una condizione, mi permettano di dirlo, anormale.

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONE. La legge per la proroga dei termini della proprietà letteraria, che è la prima inscritta, è semplicissima e di uguale urgenza, e non solleverà discussione; quindi non vedo ragione perchè le si debba preferire quella del censimento.

PRESIDENTE. Io credo che, se la Camera si manterrà in numero, potremo votare entrambe queste leggi, le quali debbono ambedue aver effetto il 1° gennaio. (Si! si!) Per conseguenza io manterrò l'ordine stabilito dalla Camera nella tornata di ieri.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA NELLE PROVINCIE NA-POLETANE.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta sul disegno di legge portante convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle provincie napoletane.

FABRICATORE. Chiedo facoltà di parlare.

PRESEDENTE, Parli.

FABRICATORE. Nessun decreto della luogotenenza fu più giusto che quello dell'estendere la legge della proprietà letteraria alle provincie meridionali; però io credo che nessuno sia stato più di quello incompiuto.

Il ministro dei lavori pubblici con un novello decreto cercò di rimediare al difetto del primo; ed ora che viene in discussione la sua proposta di legge, la Commissione aggiunge nuove modificazioni, le quali hanno per iscopo di compiere quanto il Ministero aveva cominciato. Però io veggo che nè il decreto luogotenenziale fu corretto in quelle parti che meritava di essere, nè la proposta della Commissione sopperisce al bisogno a cui si deve provvedere.

Si tratta di determinare il modo onde quegli editori, i quali si trovavano nel loro diritto di stampare, pubblicare e spacciare opere degli autori appartenenti alle provincie settentrionali, potessero non soffrire quegli svantaggi e quei danni che provengono dallo estendere la legge sulla proprietà letteraria alle provincie meridionali.

Nel decreto della luogotenenza si disse, e si stabilì come termine, in cui avrebbero dovuto trovarsi tutte le opere fino a quel di venute fuori già spacciate, il 1º dello scorso agosto. Dello sbaglio di stampa non è mestieri si tenga conto per ora. È poi stato prorogato quel termine alla fine del corrente dicembre.

Ora la Commissione si fa a proporre una novella proroga di altri quattro mesi, cioè sino al di 30 del prossimo venturo aprile.

Ora io domando: è egli in facoltà degli editori o librai napoletani lo spacciare in questo breve termine tutte quelle opere ch'essi si trovano d'aver già pubblicate?

Se la cosa dipendesse dalla loro volontà, e fosse come che sia in facoltà loro, tanto il primo e secondo decreto, quanto la novella proposta potrebbero passare; ma, essendo ella dipendente tutta dal caso, e gli editori trovandosi affatto estranei a qualunque possibile trasgressione in ciò alla nostra legge, io non so punto comprendere come con una novella

proroga si venga a stabilire un movo termine entro il quale quelle opere possano o debbano essere spacciate; nè parmi essere possibile stabilire una siffatta proroga, che per il tal giorno, mese o anno, le opere innanzi pubblicate debbano essere tutte vendute.

Ora, qual modo si avrebbe a tenere perchè gli editori non soffrissero verun danno, e i diritti degli autori fossero mantenuti illesi, conforme a quanto ragione e giustizia richiede?

Per quanto io siami fatto a considerare la cosa, per quanto abbia anche domandato e cercato un rimedio che fosse opportuno al bisogno, non ne trovai altro se non questo, che, cioè, tutte quelle opere che si trovino stampate da alcun editore o libraio, e sulle quali un autore o editore vanti diritti di qualsiasi maniera, debbano essere, come si ordinò che fossero, dichiarate all'autorità competente, e dichiarato parimenti il numero degli esemplari tuttavia rimasti invenduti, i quali, marchiati o altrimenti contrassegnati, fossero licenziati allo spaccio; nè, fino a che tutti non sieno spacciati, debbasi tenere il libraio o editore caduto in contravvenzione di sorta alcuna. Se altro modo da altri mi si porga più acconcio all'effetto, io l'accetterò volontieri; solo che non conduca agli sconci innanzi toccati.

Nè questo sembrami bastevole; chè, se nelle provincie napolitane è giusto che, estendendosi la legge sulla proprietà letteraria, si venga a togliere il malnato abuso delle contraffazioni, contro cui tanto si è gridato, ed è ben che si gridi e si piglino i debiti provvedimenti, io credo esser giusto egualmente che nello stesso tempo si provveda perchè simigliante abuso venga ad estirparsi dalle antiche provincie dello Stato. Perocchè, come in Napoli e nelle napoletane provincie si ristampavano opere che appartenevano ad autori o editori dell'Italia settentrionale, così quivi ancera se ne riproducevano altre su cui avevano o hanno diritto autori o editori del mezzogiorno d'Italia. Il decreto è necessità che obblighi scambievolmente gli editori e librai delle une e delle altre provincie.

Di più, se si trattasse di dover provvedere semplicemente allo spaccio di quelle opere, e di quel numero di copie di esse che si trovano non ancora spacciate, quell'articolo della legge potrebbe essere bastante; ma molte opere vi ha, delle quali, per la loro mole, si è scelto il partito di fare la pubblicazione per dispense, e cominciatesi a dar fuori innanzi al patto che ci ha insieme a nazione congiunti, se ne continua tuttavia la stampa.

Io veramente ho voluto di questo testè consultare con un onorevole nostro collega, e mi si è fatto notare che la legge sulla proprietà letteraria che è in vigore nelle antiche provincie già potrebbe bastare, perchè prevede questo caso, ed ammette che, ove per avventura qualche opera si trovasse in corso di pubblicazione, di diritto la pubblicazione dovrebbe essere continuata, salvo il diritto all'autore di mettersi d'accordo coll'editore, o di seguitare per proprio conto la stampa.

Io però non vorrei che nella presente legge tal cosa fosse passata del tutto sotto silenzio; nè so se la legge prevede veramente un simile caso. Del resto, ove così fosse, non aggiungerei più parola, ed ove non fosse così, crederei fosse necessario aggiungere intorno a ciò un novello articolo alla legge.

Taccio di altri particolari, de' quali sarebbe pur mestieri discorrere per poter cansare le frodi per l'avvenire, e antivenire eziandio ad altri sconci, ai quali può dar luogo il decreto, come è presentemente compilato.

La dichiarazione che ci fa l'onorevole relatore, che il ministro di agricoltura e commercio ha tolto già l'assunto di

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861

presentare una novella proposta di legge per la proprietà letteraria, nella quale tutti questi casi saranno tenuti presenti, e si cercherà di apporvi gli opportuni compensi, questa dichiarazione, dico, mi toglie dall'obbligo di aggiungere altre parole, e finisco, riserbandomi di proporre a suo tempo i miei emendamenti.

PANATTONI, relatore. Gli Stati sardi, avanti il 1840, riconoscevano la proprietà letteraria, ed essa era riconosciuta del pari nelle parti d'Italia dominate dall'Austria. In quell'anno fu stipulato un trattato internazionale tra il Governo sardo e l'austriaco; e venne riserbato agli altri Governi, tra i quali era allora divisa l'Italia, il diritto di accedere al trattato medesimo.

Nell'anno 1840 concorreva al trattato il Governo della Toscana; e così poi facevano i ducati di Parma e di Modena; ed anche il Governo pontificio non si ricusava al patto di reciprocità. Solo rimaneva il regno di Napoli fermo ne' suoi rifiuti. Indi provennero le contraffazioni che si facevano nel Napoletano delle opere edite nell'alta Italia, e viceversa.

Questo stato di cose non poteva perdurare. Appena le provincie soggette all'egoistico Governo dei Borboni ebbero la fortuna di potersi annettere al regno d'Italia, il Governo luogotenenziale prese di mira cotesta riforma. Ma è pur troppo vero che le prescrizioni sancite col decreto del 17 febbraio 1861 non furono bastantemente felici.

Uno degl' inconvenienti che venivano a risultare dal decreto luogotenenziale questo è, che si assegnava ai librai ed editori un termine brevissimo, dal 17 febbraio al 1º agosto 1861. Col qual termine non si voleva constatare soltanto la qualità dei libri che erano di già stampati; lo che avrebbe garantita ad un tempo la proprietà degli autori da ulteriori contraffazioni, e il diritto degli editori di spacciare le opere stampate in buona fede; ma altresì venivasi ad imporre un onere che era esorbitante ed ineseguibile, voglio dir quello di aver consumata in quel corto intervallo la vendita di tutti i libri precedentemente stampati.

Un regio decreto del 2 ottobre prorogò al 31 dicembre di quest'anno quel termine, che già era materialmente scaduto, e questo decreto aveva bisogno di essere confermato dal Parlamento; ed è per tale scopo soltanto che venne presentata la legge cadente adesso in discussione.

La vostra Commissione, cui ogni ufficio mandava un voto adesivo al progetto ministeriale, che limitavasi alla nuda conferma della proroga, discusse se poteva pensare anche alla completa riforma del decreto luogotenenziale. Essa in sostanza era chiamata a confermare soltanto la proroga. Tuttavolta non le sfuggirono quelle avvertenze che poc'anzi faceva presenti l'onorevole Fabricatore. Quindi essa discusse dei diritti degli autori e della loro tutela, delle ragioni degli editori e dei librai, della esorbitanza e quasi impossibilità che si eseguisse il decreto luogotenenziale, laddove imponeva una celere e rovinosa vendita delle edizioni state fatte in buona fede; e finalmente la Commissione non dimenticò il diritto degli editori a poter vender anche le parti già preparate delle edizioni che nel 17 febbraio non erano rimaste compiute.

Dovè per altro la Commissione domandare a sè stessa fin dove essa potesse spingersi, che cosa essa avrebbe dovuto fare. Tra gli espedienti che vennero proposti e discussi, non era sfuggito a qualche ufficio, e fu messo in discussione dai commissari anche quello del bolto. Raccolte le opinioni, fu visto che in due modi potevasi riparare agl'inconvenienti. Uno era il provvedimento iransitorio della proroga per dare agio a meglio regolare la materia; l'altro era un modo che,

mentre sembrava definitivo, era però in molte parti transitorio, e questo era di riformare anche il decreto luogotenenziale.

La Commissione pensò allora d'invitare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio a recarsi nel suo seno, ed egli, sentita l'opinione della Commissione, e valutati i rilievi in ambo gli aspetti proposti, prescelse l'espediente più sobrio e più pronto, cioè quello della proroga, il quale era anche il più facile a discutersi e ad attuarsi nelle strettezze del tempo in cui siamo, mentre il 1º gennaio, epoca in cui il termine spirerebbe, è imminente. Di più questa scelta permetteva al ministro di occuparsi radicalmente della proprietà letteraria senza rappezzarne le norme. Pertanto egli dichiarò, e noi fummo autorizzati ad esprimerlo nella nostra relazione, che avrebbe preso in esame la materia della proprietà letteraria per adottare i provvedimenti più acconci alla medesima. A questo punto la vostra Commissione non poteva avere altro da fare che potesse meglio corrispondere alle proprie incumbenze.

Ma, così facendo, la Commissione non pregiudicò al diritto degli autori, e venne in pari modo a salvar il diritto de' librai, i quali possono benissimo continuare a vendere i libri che avevano legittimamente a pronto o editi innanzi al divieto risultante dal decreto della luogotenenza; e così rimaneva assicurata anche la vendita delle parti di edizione non compiuta nel 17 febbraio passato. In questo modo altresi ottenevasi la guarenzia, che innanzi al 1º aprile del prossimo anno, epoca di quella proroga ulteriore che la Commissione proponeva, sarebbe regolata dall'onorevole ministro, completamente e nel modo desiderato dal nostro collega Fabricatore, tutta la materia della proprietà letteraria. In questo modo finalmente non era tolto neppure il provvedimento del bollo; sia che si credesse opportuno assicurare ai librai la libertà della vendita, e così toglierli dal pericolo che i libri già editi non fossero presi per contraffatti; sia che si potesse salvare gli autori dal pericolo che, sotto pretesto di edizioni già fatte, si riproducessero altre più numerose copie, e così la contraffazione si perpetuasse. Già il decreto luogotenenziale prescriveva fino dal 17 febbraio 1861, che avessero l'obbligo i librai di denunziare le loro edizioni e di certificare il numero delle copie che ne possedevano. Questa prescrizione, che io chiamerei una delle fondamentali del decreto suddetto, dava implicitamente al Governo ed a tutti gli interessati il diritto di praticare le cautele esecutorie ed accessorie che possono essere le meglio accomodate per raggiungere lo scopo. Quindi non è tolto alle autorità designate dal decreto luogotenenziale il prendere tra le altre cautele esecutorie anche quella del bollo; e nemmeno è tolto agli autori e agli editori il diritto di intervenire eglino stessi, per tutela delle rispettive ragioni, a chiedere quei provvedimenti che essi riputassero i meglio accomodati.

Questo antivedeva, questo effettuava la vostra Commissione; e questo essa fecesi un dovere di esporre anche nella relazione. Ed a questa avendo io soggiunte le mie qualunque siansi spiegazioni, credo di aver fatta ormai tranquilla la Camera, e con essa anche l'onorevole Fabricatore.

FABRICATORE. Io non mi potrei in altro modo accomodare al parere della Commissione, salvo che il ministro di agricoltura e commercio non determinasse un tempo anteriore al tempo nella presente legge stabilito, nel qual tempo egli produca questa novella legge intorno alla proprietà letteraria, nella quale potessero essere preveduti tutti i casi che in parte solo e brevemente ho io accennato.

In quanto poi al marchio, o bollo, che io proponeva, e che

l'onorevole relatore non disdice essere anche un mezze da potersi adoperare nell'interesse degli autori e degli editori insieme, io non so con qual giustizia si possa a un libraio o editore togliere o sequestrare le copie di quelle opere che, senza contravvenire ad alcuna legge, egli stampò, e non ebbe la ventura di vendere per quel tempo che glisi pone; ovvero, con quale diritto o autorità un autore, o editore che sia, in capo ai quattro mesi in che questa legge viene prorogata, si possa presentare al libraio che possiede tuttavia copie della sua opera, e dirgli: lasciate che io marchi tutti gli escmplari che della mia opera vi rimangono, perchè io sia sicuro che voi non offenderete di vantaggio i miei interessi!

Anzi, io non so come potesse anche colui, che venisse di ciò richiesto, rispondere a chi gli si presentasse cou tal domanda o proposta. Colui, dico, che si trova aver già stampato un libro di altrui proprietà e che ora si adoperasse, per quanto è in lui, di spacciarne tutti gli esemplari che avrà presso di sè, e, passati questi quattro mesi, non ne avrà ancora terminato lo spaccio, che cosa avrà a fare di queste rimanenti copie? Sono esse proprietà dell'editore, o diventano proprietà dell'autore? Se l'autore debba vantarci su alcun diritto, la legge non lo dice; se il diritto sia dell'editore, la legge neppure nol dice. Sicchè in tutti i casi io trovo necessario che si abbia a medificare per questo rispetto la legge.

MANCINI. Nelle doglianze che si propongono intorno al sistema adottato dal decreto della luogotenenza generale delle provincie napoletane del 17 febbraio 1861 relativo alla proprietà letteraria, vi è qualche cosa di vero.

Niuna legge può aver effetti retroattivi. Quindi è evidente che tatte le riproduzioni letterarie e artistiche, le quali con certezza si riconoscano eseguite in epoca anteriore à quel decreto che fece cessare, fra le tante separazioni amare all'Italia, anche quella della vita intellettuale e letteraria della nazione, quelle riproduzioni sono legittima creazione di proprietà protetta dalla libera facoltà che scaturiva dalla legge allora imperante. Laonde non si potrebbe, senza evidente ingiustizia, obbligare i proprietari di esse a distruggerla, in qualunque giorno, anche lontano piacesse alla novella legge determinare.

Senonchè il sistema che fu applicato nel Belgio nell'epoca del suo memorabile trattato colla Francia per la garantia della proprietà letteraria, quello cioè di contrassegnare mediante un bollo e così mantenere nella libera circolazione, senza limite alcuno di tempo, tutti gli esemplari delle opere che si trovassero stampate anteriormente al trattato, che nel caso nostro corrisponderebbe all'epoca anteriore al 17 febbraio 1861, quel sistema non fu con concorde favore giudicato per la difficoltà della ricognizione di quelle opere le quali fossero veramente stampate e pubblicate in epoca anteriore al termine dalla legge designato e di quelle posteriori.

Al certo la frode non è impossibile; ma conchiudere dal pericolo della frode alla necessità d'un sacrificio, che può essere gravissimo, degl'interessi legittimamente costituiti all'ombra delle leggi imperanti, sarebbe illazione di troppo esorbitante.

Checchè ne sia, io non credo che il Governo, studiando accuratamente la quistione, e sopratutto rendendosi istrutto degli inconvenienti che si ebbero praticamente a sperimentare, allorchè tra il Belgio e la Francia si applicò l'identico sistema, potrebbe con un decreto introdurre il metodo del bollo sugli esemplari delle opere già stampate; e così in modo diverso da quello stabilito nel decreto del 17 febbraio 1861 assicurare e garantire il libero spaccio di quelle riproduzioni letterarie ed artistiche le quali si riconoscessero eseguite indubitabilmente in epoca anteriore alla pubblicazione

dell'anzidetto decreto del 17 febbraio. Nè penso che ciò torni unicamente a benefizio degli editori delle provincie napoletane; anche gli editori delle provincie dell'Italia superiore sono in possesso legittimo di considerevole copia di esemplari d'opere artistiche e letterarie che appartengono ad autori del mezzogiorno d'Italia.

Presso molti librai dell'Italia superiore è facile trovare collezioni di esemplari delle opere del Niccolini, del Galuppi, di Carlo Troia, regolarmente ristampate in tempi in cui non vi era obbligo di rispettare la proprietà letteraria fra una parte d'Italia e l'altra. Mi permetterò di domandare all'onorevole signor ministro se, nel caso in cui la Camera si mostrasse propensa ad assecondare una mia proposta, egli ricuserebbe una facoltà, che gli si potrebbe concedere in un articolo della legge attuale, di provvedere al caso con un decreto reale, in seguito a quegli studi accurati ch'egli solo potrà fare con calma, anzichè avventurare nella legge stessa disposizioni incomplete che non si possono improvvisare nella Camera, e quindi di procacciarsi i mezzi di guarentire il libero spaccio delle riproduzioni letterarie e artistiche, le quali si riconoscessero eseguite anteriormente alla promulgazione dell'anzidetto decreto del luogotenente generale del Re in quelle provincie.

Quando si fece il decreto reale, di cui si chiede la convalidazione, il Governo credette di non poter provvedere con decreto reale in modo legislativo sulla questione della proprietà letteraria, soltanto dovette prendere un provvedimento d'urgenza, applicando agli editori delle provincie napolitane una disposizione di equità, e dico di equità, perchè il loro diritto d'impedire l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 17 febbraio scaturiva soltanto da un errore tipografico, avvenuto nel giornale ufficiale di Napoli; errore tipografico, il quale invero non poteva mutare i veri termini, in cui stava il decreto luogotenenziale, e che risultavano dalla sua edizione autentica stata pubblicata nei modi consueti, e non poteva mutare il testo, che se ne conservava negli archivi di Napoli.

Senza dubbio gli editori, essendo lesi nei loro interessi, ricorsero contro la disposizione del decreto luogotenenziale, a tal punto che, sino al mese di agosto ultimo, si faceva dubitare il Governo centrale se effettivamente la data del 1865, sostituita a quella del 1861, fosse un errore tipografico del giornale ufficiale di Napoli, o non fosse piuttosto nel testo autentico di questo decreto. Si domandò più volte il testo, ma in sua vece si mandarono più volte delle copie autentiche; finalmente giunse il testo stesso colla sottoscrizione originale del principe luogotenente, e così si venne a vedere che effettivamente il termine fissato era del 1861.

Il Governo, dovendo provvedere d'urgenza e avendo considerato che gli editori erano forse illusi da ciò che era scritto nel giornale ufficiale, od almeno speravano che per effetto di questa illusione si avrebbe avuta indulgenza al loro non essersi affrettati nella vendita delle edizioni, pensò di prorogare il termine a tutto dicembre 1861.

La Commissione ha esposte considerazioni, le quali non sono rimote da quelle dell'onorevole Mancini, vale a dire che forse si poteva assicurare il diritto degli editori, senza offesa di quello degli autori, con altri metodi quali furono quelli adoperati in occasione del trattato sulla proprietà letteraria tra il Belgio e la Francia, vale a dire quello di verificare e contrassegnare gli esemplari stampati anteriormente alla legge.

Eccoci in questo modo, o signori, entrati nell'argomento

CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

della legge sulla proprietà letteraria, o piuttosto delle disposizioni transitorie, che devono accompagnare questa legge. Ma non è questo il momento di pensare a queste disposizioni.

La Commissione volendo dar campo al Governo di poter adottare questi metodi migliori, ne immaginò uno e fu quello di prorogare il termine ancora per altri quattro mesi, duranti i quali il Ministero avrebbe presentato il progetto di legge portante le disposizioni transitorie per assicurare il diritto degli editori e dei tipografi.

E l'onorevole Fabricatore pareva acquietarsi al progetto della Commissione, purchè il Ministero prendesse l'impegno di presentare questo progetto di legge in tempo da poter essere discusso e passato in legge prima che spirasse la proroga stabilita con questo disegno di legge.

Il Ministero non ha difficoltà alcuna di assumere l'impegno di presentare questo progetto di legge all'apertura dell'imminente Sessione, ed in conseguenza molto prima del 50 aprile, epoca in cui spirerebbe la proroga.

Un altro partito era messo avanti dall'onorevole Mancini, ed era quello di dare fin d'ora facoltà al Governo di potere, con decreti reali, emettere delle disposizioni provvisionali che sarebbero in certo modo somiglianti a quelle che, secondo il criterio di tutti, dovrà avere la legge nelle sue disposizioni transitorie, quando sarà portata innanzi alla Camera. In certo modo la Camera annuirebbe fin d'ora al sistema del bollo. La Camera autorizzerebbe il Governo di cominciare ad usare questa facoltà in previsione della legge che più tardi sarebbe presentata.

Se questa facoltà vuol darsi al Governo, siccome il sistema messo innanzi non ripugna alle idee del ministro che dovrà presentare tale progetto di legge, così il Governo non è lontano dall'accettare la proposta dell'onorevole Mancini.

PANATTONI, relatore. Quando l'onorevole Mancini insista per proporre qualcosa alla Camera, qualche aggiunta al progetto di legge nel senso da lui annunziato, la Giunta non ricusa di esaminarlo e possibilmente accettarlo. Essa però, come dissi poc'anzi, avrebbe già schiarito e riformato in questa come in altre parti il decreto luogotenenziale, se non avesse dovuto attenersi alla semplice proroga, per attendere un nuovo disegno di legge, secondo i concerti presi coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

MANCINI. In tal caso mi riservo di proporre un emendamento in un separato articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più la parola, interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale. (La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. È confermato il regio decreto 2 ottobre 1861, con cui fu prorogato al 1° gennaio 1862 il termine fissato dall'articolo 2 del decreto del luogotenente generale di S. M. nelle provincie napoletane del 17 febbraio 1861, per la vendita dei libri che si trovavano già stampati. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La proroga suddetta è protratta al 30 aprile 1862. »

(La Camera approva.)

MANCENE. Qui troverebbe la sua sede il mio emenda-

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal deputato Mancini è così concepita:

« Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con decreto reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche, che si riconoscano eseguite anteriormente alla promulgazione del decreto del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane del 17 febbraio 1861. »

MANCINI. Non credo che sia necessaria ulteriore giustificazione dell'articolo che io proposi in via d'emendamento, dappoichè esso non è che il corollario delle poche osservazioni che ho già fatte, e che il signor ministro ha dal suo canto dichiarato di accettare.

PRESIDENTE. La Commissione ed il ministro accettano quest'emendamento?

PANATTONI, relatore. La Commissione se ne rimette al signor ministro.

Però dai concerti presi col medesimo sembrava più espediente e più utile che venisse sollecito un nuovo progetto di legge. Ma se il ministro lo accetta e crede meglio così, la Commissione non farà opposizioni.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Il Ministero accetta pure, ma nonintende per ciò di rinunziare all'obbligo che si è assunto in seno della Commissione di presentare il più presto possibile il relativo progetto di legge.

Se quest'articolo di aggiunta può assicurare di più gli interessi che si sentono lesi in questo passaggio da una legislazione ad un'altra, tanto meglio.

MANCINI. Dichiaro dal mio canto....

m'axaka. Domando la parola.

MANCINI.... che è ben lontano dal mio intendimento non solo di far mancare, ma anche soltanto di ritardare la presentazione, che reputo necessarissima, dell'annunziato progetto di legge; dappoichè sono convinto che gli ordini attualmente vigenti intorno alla proprietà letteraria nelle antiche provincie sono profondamente viziosi.

PRESIDENTE. Il deputato d'Ayala ha la parola.

D'AWALA. Pregherei l'onorevole deputato Mancini a voler riflettere che il bollo porterà una spesa, e forse non indifferente.

MANCINI. Osserverò che l'articolo è concepito in termini tali che non vincola il ministro ad adottare questo sistema del bollo; ma gli concede una facoltà che gli è necessaria, acciò le sue ricerche possano riuscire ad una pratica applicazione.

Il Governo prenderà in considerazione anche questa difficoltà, e vedrà se essa sia tale da rendere inaccettabile (il che io non credo) un sistema già stato altrove sperimentato con frutto; e ad ogni modo esso risolverà, in via provvisoria, dietro la facoltà che vorra concedergli la Camera, tutte le questioni in proposito, fino a che non sia studiata ed adottata la desideratissima novella legge definitiva sulla proprietà letteraria.

verità, signori, io non vedrei che si possa venire all'attuazione della proposta fatta dall'onorevole Mancini altrimenti che per la via del bollo. Ma non ho intanto ripugnanza ad accettare il suo articolo, perchè lo considero come una facoltà data al Governo, e non già come un obbligo; una facoltà la quale possa tranquillare l'onorevole Fabbricatore ed altri che potessero credere lesi gl'interessi degli editori.

Presentandosi in tempo il progetto di legge, e discutendosi dal Parlamento, questo provvederà alle sue disposizioni transitorie, ed il decreto reale non sara fatto.

Intanto gli editori e tipografi che temono i loro interessi siano lesi non istaranno sempre in questo eterno allarme: chi sa quando si aprirà la Sessione del 1862? Chi sa se il Parlamento avrà il tempo di discutere questo progetto di legge, in vista specialmente delle urgenti leggi di finanze e

di altre circostanze? Essi riposeranno tranquilli, pensando che ad ogni evento il potere esecutivo, avendo la facoltà di provvedere con decreto reale, incorrerebbe in una certa risponsabilità morale, se non usasse di questa facoltà per impedire gl'inconvenienti quante volte circostanze straordinarie veramente imprevedibili togliessero al Parlamento il mezzo di discutere il progetto di legge; cosa che io non credo, perchè il medesimo sarà presentato alla prima tornata della Sessione del 1862.

FABRICATORE. Io lascierei la facoltà di richiedere che le copie siano marchiate, ove non si potesse altrimenti, agli autori ed agli editori, i quali abbiano diritti da far valere sopra di quelle, sì che ove una qualche spesa bisognasse a quest'effetto, la medesima venisse portata da colui nel cui interesse venisse ella a farsi.

PRESIDENTE. Ella non propone verun emendamento?
FABRICATORE. Me nerimetto alla proposta che farà l'enorevole ministro d'agicoltura e commercio.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini propone un articolo separato dopo il terzo, o come un alinea all'articolo terzo?

MANCINE. Mi pare che dovrebbe costituire un articolo separato da collocarsi avanti l'articolo terzo del progetto attuale, dappoichè l'oggetto della mia proposta è totalmente diverso da quella cui si riferiscono i due articoli precedenti.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti, come articolo terzo, l'emendamento del deputato Mancini.

Lo rileggo:

« Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con decreto reale alla garanzia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato decreto 17 febbraio 1861. »

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1862. » (La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLE GUARDIE DOGANALI.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola per presentare un progetto di legge.

BASTOGI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulle guardie doganali.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffizi.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL CENSIMENTO.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione segreta sul progetto di legge testè discusso, mi pare che si potrebbe mettere in discussione l'altro che riguarda la convalidazione del decreto regio riflettente il censimento della popolazione del regno, e procedere poi simultaneamente allo squittinio sopra ambidue. (Si! si!)

Domando al signor ministro di agricoltura e commercio se accetta l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Lo accetto.

PRESIDENTE. Dunque si apre la discussione generale sul progetto della Commissione accettato dal Ministero.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, la medesima si intenderà chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli individui che vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede, che saranno distribuite a domicilio per il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861 al 1º gennaio 1862, tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, che saranno tenuti di consegnare riempite ai commessi comunitativi che recherannosi a tal uopo nelle rispettive case dopo il 1º gennaio 1862. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiramento le indicazioni necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a lire 50; nel caso poi di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nella loro casa, la detta pena potrà estendersi fino a lire duecento.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il decreto reale dell'8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge. »

(La Camera approva.)

Si procederà ora allo squittinio segreto su entrambe le leggi testè discusse.

(Segue la votazione per la durata di un'ora.)

Non essendovi un numero di voti sufficiente per rendere valida la votazione, questa sarà rimandata all'altra seduta.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.